

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XVII LEGISLATURA —————

Doc. XVIII
n. 103

RISOLUZIONE DELLA 1^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione)

(*Estensore* RUSSO)

approvata nella seduta del 12 gennaio 2016

SULLA

PROPOSTA DI DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO CHE MODIFICA LA DIRETTIVA 91/477/CEE DEL CONSIGLIO, RELATIVA AL CONTROLLO DELL'ACQUISIZIONE E DELLA DETENZIONE DI ARMI (COM (2015) 750 definitivo)

ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento

Comunicata alla Presidenza il 15 gennaio 2014

INDICE

Testo della risoluzione	<i>Pag.</i>	3
Parere della 14 ^a Commissione permanente	»	5

La Commissione,

esaminata, ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, la proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 91/477/CEE del Consiglio, del 18 giugno 1991, relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi,

si pronuncia in senso favorevole,

segnalando che la normativa nazionale in materia rimane frammentata e che pertanto, per raggiungere il risultato auspicato dalla direttiva, occorrerà procedere all'adeguamento del diritto interno attraverso un intervento articolato, avendo cura di definire una fase di transizione che tuteli l'utilizzo di alcune categorie di armi (in particolare la B7 semiautomatica per uso civile) in campo venatorio, sportivo e collezionistico.

PARERE DELLA 14^a COMMISSIONE PERMANENTE
(POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA)

(Estensore: GINETTI)

13 gennaio 2016

La Commissione, esaminato l'atto,

considerato che la proposta di direttiva mira a rafforzare le vigenti norme sull'accesso alle armi da fuoco e sul loro commercio, al fine di garantire maggiormente la sicurezza dei cittadini, a fronte dell'inasprimento del fenomeno terroristico nel territorio europeo e del legame tra criminalità organizzata e il terrorismo, in particolare nell'ottenere armi da fuoco (anche acquistando su *internet* le parti di arma da assemblare), come evidenziato negli attacchi di Parigi e Copenhagen (gennaio e febbraio 2015), nel tentativo di attentato sul treno Thalys (agosto 2015) e nei recenti attacchi del 13 novembre a Parigi;

ricordato che l'acquisto, la detenzione, l'importazione ed esportazione di armi da fuoco per uso civile sono soggetti al quadro normativo generale dell'Unione stabilito dalla direttiva 91/477/CEE del Consiglio, del 18 giugno 1991, come modificata dalla direttiva 2008/51/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, che recepisce le disposizioni del Protocollo delle Nazioni Unite contro la fabbricazione e il traffico illeciti di armi da fuoco, loro parti e componenti e munizioni, allegato alla Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità transnazionale organizzata;

tenuto conto della relazione della Commissione europea al Consiglio e al Parlamento europeo, del 18 novembre 2015, «Valutazione REFIT della direttiva 91/477/CEE del Consiglio, del 18 giugno 1991, modificata dalla direttiva 2008/51/CE, del 21 maggio 2008, relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi» (COM(2015) 751), che reca gli esiti di uno studio di valutazione prescritto dalla stessa direttiva 91/477/CEE e le conseguenti raccomandazioni, derivanti anche dalle valutazioni successive agli attentati terroristici del 2015;

tenuto conto dell'Agenda europea in materia di sicurezza e, in particolare, del Piano d'azione dell'Unione europea contro il traffico e l'uso illecito di armi da fuoco ed esplosivi, del 2 dicembre 2015 (COM(2015) 624), recante orientamenti per limitare l'accesso alle armi da fuoco e agli esplosivi illegali, rafforzare la cooperazione nei controlli sui movi-

menti di armi da fuoco, migliorare la raccolta e la condivisione delle informazioni operative grazie a un uso ottimale degli strumenti esistenti e intensificare la cooperazione con i Paesi terzi;

tenuto conto del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2403 della Commissione, del 15 dicembre 2015, che definisce orientamenti comuni sulle norme e sulle tecniche di disattivazione per garantire che le armi da fuoco disattivate siano rese irreversibilmente inutilizzabili, considerato che gli ultimi attentati sono stati effettuati proprio con armi disattivate non in modo irreversibile, acquistate in Europa e poi ricondizionate;

considerate le principali innovazioni recate dalla proposta direttiva e in particolare: bando assoluto della detenzione di armi semiautomatiche somiglianti ad un'arma da fuoco automatica da parte di privati, perché facilmente convertibili in armi automatiche; divieto di acquisizione e detenzione delle armi della categoria A (armi da guerra) anche se disattivate; estensione dei registri nazionali anche alle armi disattivate e obbligo di mantenerne i dati fino alla distruzione certificata dell'arma; norme comuni sulla marcatura delle armi, per migliorarne la tracciabilità; norme più severe sulla disattivazione e sull'acquisto *online* di armi da fuoco; limitazione delle autorizzazioni per l'acquisto e la detenzione di armi, ad esame medico *standard* e alla validità massima di 5 anni; estensione della normativa anche ai collezionisti e ai musei, nonché alle armi d'allarme, da segnalazione, da saluto e acustiche; maggiori scambi di informazione tra Stati membri;

valutata la relazione trasmessa dal Governo ai sensi dell'articolo 6, comma 4, della legge n. 234 del 2012,

formula, per quanto di competenza, osservazioni favorevoli, con i seguenti rilievi:

la base giuridica è correttamente individuata nell'articolo 114 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri che hanno per oggetto l'instaurazione ed il funzionamento del mercato interno;

la proposta rispetta il principio di sussidiarietà, in quanto le minacce costituite da criminalità organizzata e terrorismo sono di natura intrinsecamente transnazionale, così come lo sono le questioni connesse alla detenzione e circolazione delle armi trattate dalla proposta di direttiva;

la proposta rispetta anche il principio di proporzionalità, in quanto le disposizioni introdotte non vanno al di là di quanto è necessario per perseguire l'obiettivo di garantire la sicurezza dei cittadini europei, senza instaurare inutili restrizioni al mercato interno;

con riferimento allo spostamento dalla categoria B alla categoria A, delle armi semiautomatiche somiglianti ad un'arma da fuoco automatica, si segnala la necessità di prevedere una disciplina transitoria, in considerazione della situazione di sopraggiunta illegalità in cui si verrebbero a trovare tutti gli attuali possessori, produttori, importatori e armaioli, e della necessità di prevedere forme per lo smaltimento delle scorte invendute;

analoga considerazione riguarda il divieto di detenzione o acquisizione delle armi disattivate della categoria A, in quanto dovranno essere previste forme di smaltimento di tali armi;

considerato che l'obiettivo strategico della proposta di direttiva, di rafforzamento dell'attuale quadro normativo europeo finalizzato a contrastare il traffico illecito di armi e parti di esse, è reso maggiormente necessario e urgente in seguito al susseguirsi di tragici eventi terroristici che minacciano la sicurezza interna dell'Unione, si ritiene opportuno che sia valutata la possibilità, nei limiti di quanto consentito dai Trattati, di adottare la normativa non con una direttiva ma mediante regolamento, al fine di assicurare ad essa una immediata applicabilità.

